Sent. n. 26/2026 pubbl. il 09/11/2026
Cron. n. : 371/2026
Rep. n. 26/2026 del 09/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

PU 24/2026

n. 24-1/2026 RG

Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Umberto GIACOMELLI Presidente

dott.ssa Irene COLLADET Giudice

dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel.

nel procedimento promosso da

MAURIZIO CIAN, C.F. CNIMRZ56A29D330J, nato a Domegge di Cadore (BL) il 29 gennaio 1956 e residente in Domegge di Cadore (BL), via Risorgimento n. 54, rappresentato e difeso dall'avv. Nicolò Tamponi Furlanetto,

ricorrente

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII, Maurizio Cian ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, deducendo di versare in stato di sovraindebitamento e allegando la relazione redatta dal gestore della crisi dott. Lorenzo Giorgio, nominato dall'OCC "Rialziamoci Italia - Belluno".

La competenza appartiene a questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali del ricorrente coincide con la residenza in Domegge di Cadore, compresa nel circondario del Tribunale di Belluno.

Il ricorrente è persona fisica non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. La documentazione acquisita riconduce infatti l'esposizione debitoria, in misura prevalente, alle pregresse attività imprenditoriali esercitate insieme alla sorella nel settore dell'occhialeria, ormai cessate; non emergono, allo stato, elementi idonei a ricondurre il debitore ad alcuna delle categorie soggette alla liquidazione giudiziale.

Quanto ai presupposti sostanziali, sussiste lo stato di sovraindebitamento. La relazione dell'OCC quantifica il passivo complessivo in euro 363.292,98, composto da debiti tributari e contributivi, nonché, per la parte largamente prevalente, da esposizioni verso Marte SPV s.r.l. originate dai rapporti bancari della New Eyes s.n.c. e dal finanziamento fondiario contratto dal ricorrente e dalla sorella. A tali poste si aggiunge il credito di IFIS NPL Investing s.p.a., pari a euro 5.236,83.

Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a
Firmato Da: GERSA GERBI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 12764110f09e6368bd6965520e3075aa

A fronte di tale esposizione, le risorse disponibili risultano manifestamente insufficienti. Il ricorrente percepisce una pensione di anzianità il cui importo netto, nei cedolini da marzo ad agosto 2026, è pari a circa euro 1.412 mensili; si tratta, tuttavia, di un'entrata destinata anzitutto al mantenimento del debitore e del nucleo familiare convivente e, pertanto, inidonea a consentire il regolare adempimento delle obbligazioni pregresse.

Neppure la consistenza del patrimonio consente di colmare tale squilibrio. Dalle visure catastali risulta la titolarità della quota di 420/1000 di un'autorimessa e di un vano accessorio siti in Domegge di Cadore, foglio 15, particella 389, subalterni 2 e 5, oltre a quote di comproprietà su terreni di modesta estensione. La perizia prodotta attribuisce alle quote relative ai fabbricati il valore complessivo di euro 8.509,20, mentre non risultano veicoli intestati al ricorrente. È stata inoltre documentata una manifestazione di interesse all'acquisto della quota immobiliare.

Nondimeno, la relazione del gestore stima in euro 36.827,04 l'attivo complessivamente acquisibile, comprensivo del ricavato della liquidazione delle quote immobiliari e delle utilità reddituali destinate alla procedura, e in euro 35.307,04 l'attivo residuo per i creditori, detratti il compenso OCC ancora dovuto e le spese procedurali. Il gestore ha quindi attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Nel complesso, la documentazione depositata consente, nei limiti propri della presente fase, un'adeguata ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Non risultano, inoltre, atti del debitore impugnati dai creditori. Le verifiche compiute dall'OCC, unitamente alla consistenza dell'attivo prospettato, consentono pertanto di ritenere ammissibile la domanda e giustificano l'apertura della procedura.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Maurizio Cian. Appare inoltre opportuno confermare quale liquidatore il gestore dott. Lorenzo Giorgio, il quale ha dichiarato il possesso dei requisiti di legge e ha già svolto l'attività di ricostruzione della situazione debitoria e patrimoniale.

Quanto agli effetti dell'apertura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII devono essere compresi nella liquidazione tutti i beni del debitore, fatta eccezione per quelli indicati dall'art. 268, comma 4, CCII. La quota dei redditi da pensione acquisibile alla procedura sarà invece determinata con separato provvedimento, sentiti il debitore e il liquidatore e tenuto conto di quanto occorre al mantenimento del debitore e del nucleo familiare.

P.Q.M.

Il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni diversa istanza disattesa,

1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Maurizio Cian, C.F. CNIMRZ56A29D330J;

2) nomina giudice delegato la dott.ssa Gersa Gerbi;

Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a
Firmato Da: GERSA GERBI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 12764110f09e6368bd6965520e3075aa

3) nomina liquidatore il dott. Lorenzo Giorgio, con studio in Casale sul Sile (TV), via delle Industrie n. 8, disponendo che provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 270 e ss. CCII;

4) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dell'elenco dei creditori, ove non già depositato, con indicazione dei rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili;

5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

6) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando il liquidatore a prenderne possesso e a esercitare le azioni necessarie al conseguimento della disponibilità dei beni e dei crediti compresi nella procedura;

7) dispone che, sino alla chiusura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive o cautelari sul patrimonio oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII;

8) dispone che la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e ai creditori, nonché pubblicata nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e trascritta nei registri competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;

9) riserva a separato provvedimento la determinazione della quota dei redditi da pensione da lasciare al debitore per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, previa acquisizione delle osservazioni del liquidatore e della documentazione aggiornata sulle spese necessarie.

Così deciso in Belluno, il 22 ottobre 2026

Il Presidente
dott. Umberto Giacomelli

Il Giudice estensore
dott.ssa Gersa Gerbi

Firmato Da: GIACOMELLI UMBERTO Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 38a31a
Firmato Da: GERSA GERBI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 12764110f09e6368bd6965520e3075aa